



# COMUNE di GIARRE

PROVINCIA di CATANIA

INDICE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO : N. 62 DEL 08/09/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 06 DEL 14.08.2014 - AREA VI^ - SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI).**

L'anno duemilaquattordici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE nella consueta sala delle adunanze consiliari della SEDE del Comune di GIARRE, con avviso del Presidente prot. n.31460 del 04/09/2014 per le ore 19.30 e seguenti risultano convocati, in adunanza pubblica ed in seduta ordinaria, i componenti di questo Consiglio ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.08.1992 modificata dalla L. R. n. 26 dell'1.9.1993, degli artt. 24 ss. del vigente Statuto Comunale e degli artt. 24 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, disposto alle ore 20.35 dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Longo Francesco ed effettuato dal Segretario Generale dott.ssa Rossana Manno risultano:

	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
01	Spitaleri	Tania	X	
02	Longo	Francesco	X	
03	Turrisi	Angelo	X	
04	Zappalà	Salvatore		X
05	Mangano	Vincenzo	X	
06	Santonoceto	Maria		X
07	Scuderi	Orazio Antonio		X
08	Di Grazia	Gabriele		X
09	Musumeci	Raffaele	X	
10	Caltabiano	Patrizia		X
11	Camarda	Salvatore	X	
12	Musumeci	Nunzio Giovanni	X	
13	Gulisano	Giovanni		X
14	Spina	Angelo Francesco	X	
15	Valenti	Vittorio	X	
16	Strazzeri	Carmelo	X	
17	Barbagallo	Giovanni	X	
18	Marano	Mario	X	
19	Cardillo	Francesco	X	
20	Lionti	Patrizia		X
	TOTALE		13	07

Partecipano altresì alla sezione di seduta inerente a quanto prospettato in oggetto – ai sensi

degli artt. 97 - comma 4°, lettera a - del T.U.L.L.O.EE. LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 20 - comma 3° - della L. R. n. 7 del 26.8.1992, 25 e 30 dello Statuto Comunale. 32 e 47 ss. del Regolamento Consiliare – il Segretario Generale dott.ssa Rossana Manno, che cura la redazione del presente verbale, l'istruttore amministrativo dott. Rosario Gullotta, che lo assiste nonché il Sindaco dott. Roberto Bonaccorsi, l'Assessore dott.ssa Piera Bonaccorsi e i componenti del Collegio dei Revisori Conti dott.ssa Vera Blancato e dott. Rocca.

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento consiliare, vengono riportati nel presente verbale *“i motivi principali delle discussioni ... esprimendo quanto più chiaramente possibile in forma succinta i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sottoscritto sia consegnato al Segretario. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che gli interventi siano dettati a verbale, purché contenuti in poche righe”*.

Il dott. Francesco Longo, nella qualità di Presidente di questo Consiglio

- ai sensi degli artt. 28 dello Statuto e 31 del Regolamento, verifica positivamente la sussistenza del numero legale e dà avvio ai lavori consiliari;
- effettua la nomina degli SCRUTATORI in persona dei Consiglieri Musumeci Nunzio Giovanni, Barbagallo Giovanni, Mangano Vincenzo;
- dispone la trattazione dell'argomento di cui al punto 1 dell'o.d.g. in oggetto prospettato, come da allegata **“proposta di deliberazione”** (qui **ALLEGATA sub “1”**) munita di “parere” ex art. 1 - comma 1°, lettera i - della L. R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000) ed esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'8 settembre 2014 con verbale n. 57;
- autorizza gli infrascritti interventi: *(durante tale fase entra in aula il consigliere Gulisano – presenti 14)*:
  - ✓ **Sindaco**: preliminarmente comunica al Consiglio Comunale che la Regione Siciliana ha finanziato il completamento dei 60 alloggi popolari incompleti di Via Trieste; successivamente relaziona sull'argomento specificando che trattasi della sostituzione di un'imposta con un'altra, in quanto non ci saranno variazioni di entrate e che l'applicazione della stessa sarà utilizzata per finanziare tutte le attività dell'Ente e per pagare i relativi servizi; preannuncia che le aliquote applicate, in misura inferiori a quelle di altri Comuni, saranno del 2,5 per mille per le abitazioni principali categorie A6, A7, A10 e A11 e l'aliquota del 1,5 per mille per le abitazioni principali categorie A3, A4, A5; aggiunge che con l'applicazione del presente tributo sarà assicurato l'equilibrio del piano di risanamento in fase di approvazione *(durante l'intervento entrano in aula i consiglieri Di Grazia, Lioni, Zappalà, Santanoceto – presenti 18. Entrano in aula altresì il Vice Sindaco Arch. Salvo Patanè e il Dirigente Area VI dott. Letterio Lipari)*;
  - ✓ **Consigliere Cardillo**: dà lettura del verbale inerente i lavori della Commissione Consiliare e da lettura altresì di un emendamento alla proposta di deliberazione che consegna agli atti *(durante l'intervento entra in aula il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Daniele Fresta)*;
  - ✓ **Consigliere Spitaleri**: preannuncia emendamento in fase di stesura dei gruppi di opposizione *(durante l'intervento entra in aula il consigliere Patrizia Caltabiano – presenti 19)*;
  - ✓ **Consigliere Di Grazia**: richiede una breve sospensione onde poter definire meglio, con l'ausilio dei tecnici l'emendamento preannunciato dal consigliere Spitaleri;

Il Presidente Longo sottopone a votazione per alzata di mano la superiore proposta di breve sospensione che viene approvata con 19 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti resi dai 19 consiglieri presenti e votanti (assenti n. 1 consigliere Scuderi); pertanto alle ore 20.45 sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori, ore 21.25 risultano presenti:

	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
01	Spitaleri	Tania	X	
02	Longo	Francesco	X	
03	Turrisi	Angelo	X	
04	Zappalà	Salvatore		X
05	Mangano	Vincenzo	X	
06	Santonoceto	Maria	X	
07	Scuderi	Orazio Antonio		X
08	Di Grazia	Gabriele	X	
09	Musumeci	Raffaele	X	
10	Caltabiano	Patrizia	X	
11	Camarda	Salvatore	X	
12	Musumeci	Nunzio Giovanni		X
13	Gulisano	Giovanni	X	
14	Spina	Angelo Francesco	X	
15	Valenti	Vittorio	X	
16	Strazzeri	Carmelo	X	
17	Barbagallo	Giovanni	X	
18	Marano	Mario	X	
19	Cardillo	Francesco	X	
20	Lionti	Patrizia	X	
TOTALE			17	03

Il Presidente Longo autorizza l'infrascritto intervento:

- ✓ **Consigliere Lionti:** comunica che per motivi prettamente tecnici non è stato possibile presentare un emendamento che prevedesse delle riduzioni in favore delle fasce più deboli:

Il Presidente Longo, ultimata la fase degli interventi:

- Acquisisce il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal dott. Letterio Lipari nella qualità di Dirigente Area II e Dirigente ad interim Area VI;
- Sottopone a votazione per alzata di mano l'emendamento presentato dal consigliere Cardillo Francesco a nome della Commissione Consiliare (**allegato 2**);
- Effettuata l'anzidetta votazione dichiara **detto emendamento APPROVATO** con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 17 presenti, essendosi astenuti n. 5 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Lionti, Caltabiano) e risultando assenti n. 3 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni).

### IL CONSIGLIO

- disposta dal Presidente la votazione in ordine al suindicato argomento;
- con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 17 presenti, essendosi astenuti n. 5 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Lionti, Caltabiano) e risultando assenti n. 3 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni)

### DELIBERA:

- = APPROVARE, come ad ogni effetto approva, la "**proposta di deliberazione**" **ALLEGATA sub I** formante parte integrante e sostanziale del presente verbale avente ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 06 DEL 14.08.2014 – AREA VI^ - SERVIZIO GESTIONE ENTRATE – UFFICIO TRIBUTI). nel testo così come emendata.**

Successivamente il Presidente:

- mette ai voti la proposta di DICHIARARE, a norma dell'art. 12 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** l'adottata presente deliberazione;
- effettuata l'indetta votazione, dichiara **approvata** detta **proposta** con 12 voti favorevoli e zero contrari, resi dai 12 consiglieri votanti su 17 presenti, essendosi astenuti n. 5 consiglieri (Gulisano, Di Grazia, Spitaleri, Lionti, Caltabiano) e risultando assenti n. 3 consiglieri (Scuderi, Zappalà, Musumeci Nunzio Giovanni);
- ultimata la superiore votazione, autorizza la trattazione dell'argomento di cui al verbale che segue.

Il presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 30 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Consiliare; la relativa approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.

IL PRESIDENTE  
f.to (Francesco Longo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to (Tania Spitaleri)

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Rossana Manno)

---

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giorno \_\_\_\_\_, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ e che non sono state prodotte opposizioni.

IL MESSO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

N. \_\_\_\_\_ R.P.

A seguito della suestesa attestazione, si CERTIFICA che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giorno \_\_\_\_\_, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ ai sensi del comma 1° dell'art. 11 della L. R. n. 44 del 3.12.1991 – come modificato dal comma 21 dell'art. 127 della L. R. n. 17 del 28.12.2004 – e che non sono state prodotte opposizioni.

Li \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è diventata **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_, decimo giorno dalla surrelata pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 – comma 1° – della succitata L. R. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE di GIARRE

PROVINCIA di CATANIA

- AREA VI^ -

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

UFFICIO TRIBUTI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 14/08/2014.

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al CONSIGLIO, con il seguente

**O G G E T T O:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

**RILEVATO** che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** il D.M. del 23/07/2014 con il quale il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 settembre 2014;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*  
a) *per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta".

**CONSIDERATO** che la disciplina regolamentare dell'IMU è già stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 10/10/2012;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 50 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTI** altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9*

e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTA** la Delibera G.M. n. 86 dell'11/08/2014 con la quale si propone al Consiglio Comunale di adottare il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il TUEL vigente nella Regione Sicilia;

**DI PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO** la deliberazione del seguente dispositivo:



Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 50 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

- **DARE ATTO** che la deliberazione di cui alla presente proposta:

- verrà **pubblicata** in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e trasmessa ai **Capigruppo consiliari, al Presidente del Consiglio Comunale** ed all'**U.R.P.** ai sensi dell'art. 31 dello Statuto comunale, dell'art. 52 - comma 3° - del Regolamento consiliare, nonché degli artt. 11 - comma 1° - e 15 - comma 4° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modific. dall'art. 4 della L.R. n. 23 del 5.07.1997 e ss.mm.ii.

**LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. --- FOGLI FIN QUI.**

Giarre, 14 AGO 2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

cognome e nome: LIPARI LETTERIO



firma: *[Handwritten signature]*  
RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Letterio Lipari)

**L'ASSESSORE RELATORE**

cognome e nome: \_\_\_\_\_

firma: \_\_\_\_\_

- PARERI EX ARTT. 53 L. N. 142.1990 E 1 L.R. N. 48.1991 -

**DIRIGENTE DELL'AREA II^:**

**FAVOREVOLE**

Giarre, 14 AGO. 2014



**IL DIRIGENTE**

cognome e nome: LIPARI LETTERIO

firma: *[Handwritten signature]*  
RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Letterio Lipari)

- AREA 2^ - GESTIONE RISORSE E ORGANIZZAZIONE -

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 - comma 5° - del T.U.L.L.O.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, SI ATTESTA la COPERTURA della SPESA di cui alla presente PROPOSTA, disponendone la seguente PRENOTAZIONE:

n. \_\_\_\_\_ per €. \_\_\_\_\_ - esercizio \_\_\_\_\_ intervento \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_

competenza / residui - disponibilità rimanente €. \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

cognome e nome: LETTERIO LIPARI

firma: \_\_\_\_\_

**DIRIGENTE RESPONSABILE DI RAGIONERIA:** PARERE N. 120

**FAVOREVOLE**

Li 14 AGO. 2014



**IL DIRIGENTE**

cognome e nome: Lipari Letterio

firma: *[Handwritten signature]*  
RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Letterio Lipari)



ALL. 2

relate di Consiglio,  
permeabile obli  
8/9/2014 ore 20,30



# COMUNE DI GIARRE

## PROVINCIA DI CATANIA

Telefax n. (095) 963.234 - Tel. (095) 963.111

C.A.P.95014 - Partita I.V.A. n.00468980875

Allegato al verbale del Consiglio Comunale

Prot. N. n. 67 del 08-09-2014

li

Il Consigliere anziano

Il Consigliere

Il Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Emendamento alla proposta deliberativa nr. 06 del 14.08.2014, Area VI.

Il sottoscritto **CARDINO F. SCO**, nella qualità di consigliere comunale, propone il seguente emendamento alla proposta deliberativa in oggetto:

**aggiungere nell'oggetto le parole "Componente TASI"**

**sopprimere nella parte motiva della proposta i seguenti punti:**

**RICHIAMATO** in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".

**CONSIDERATO** che la disciplina regolamentare dell'IMU è già stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 10/10/2012;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 50 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**aggiungere nella parte motiva il seguente punto:**

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI),

**Sostituire il punto 1) del dispositivo con il seguente:**

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

**Aggiungere nel dispositivo il seguente punto**

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerato che il comune é tenuto ad effettuare l'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 ,mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, altrimenti l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, (comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014)


**Sostituire lo schema di regolamento proposto con quello allegato alla presente.**

**PARERE TECNICO - CONTABILE**

**FAVOREVOLE**

*Roberto Rigi* 08/09/2014

Il Consigliere Comunale



Comune di GIARRE

Provincia di Catania

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Unica Comunale (IUC)  
Componente TASI**

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>	
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I</b>	
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamento del tributo</i>	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Importi minimi</i>	
	<b>TITOLO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 17 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Giarre, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, per la componente costituita dalla Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Giarre per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 3 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si applicano tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 41 del presente regolamento.

### **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 4. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Il Comune può rivolgersi indifferentemente ad un solo coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista non incide sulla determinazione del tributo, ma solo sulla riscossione. La responsabilità solidale è prevista solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## ART. 5 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini TASI per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

**ART. 6**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo sono computate per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

**ART. 7**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

**ART. 8**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

**ART. 9**  
**SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a. Servizio di polizia locale;
  - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;



- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- d. Pubblica sicurezza e vigilanza;
- e. Tutela del patrimonio artistico e culturale;
- f. Illuminazione stradale pubblica;
- g. Servizi cimiteriali;
- h. Servizi di manutenzione stradale;
- i. Servizio di protezione civile;
- j. Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
- k. Servizi demografici;
- l. Servizi di manutenzione del verde pubblico.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

#### **Art. 10 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **ART. 11 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 .

## **TITOLO 3 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 12 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

### **ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 14 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi

altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o a mezzo conti correnti postali.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 15**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 16**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, con particolare riferimento al Regolamento generale delle Entrate.

#### **ART. 17**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

PROPOSTA acquisita il 16-08-2014 - N. REGISTRO 35 - dopo avere verificato che i documenti allegati corrispondono a quelli indicati come tali nella "proposta" -

L'ADDETTO sig. GRASSO ELTA - firma: Grasso Elta

PRESENTI: \_\_\_\_\_

ASSENTI: \_\_\_\_\_

ORARIO DI INIZIO / FINE \_\_\_\_\_

**ALLEGATO** \_\_\_\_\_ ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 62

DEL 08-09-2014

**IL PRESIDENTE  
IL SINDACO**

[Signature]



**CONSIGLIERE  
IL SINDACO ANZIANO**

[Signature]

**IL SEGRETARIO GENERALE**

[Signature]